



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 21/02/2001

COMUNE DI ALEZIO (Lecce)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 92 suppl. del 13.5.92

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Autonomia del Comune, poteri e funzioni

- 1) Il Comune di Alezio è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica e dalle leggi generali dello Stato.
- 2) Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della Finanza pubblica.
- 3) E' titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.
Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali (art. 3 comma 5 Testo Unico Enti Locali).

Art. 2

La comunità aletina, territorio e Gonfalone

- 1) Il Comune di Alezio rappresenta la comunità locale, aperta alle persone anche non residenti, di diversa cittadinanza, di diversa nazionalità e apolide; cura i suoi interessi e ne promuove il progresso nel rispetto delle convinzioni religiose, civili e politiche di ognuno.
- 2) Il Comune individua nel suo centro storico, nel patrimonio culturale monumentale e ambientale la matrice sociale e culturale della comunità locale, da salvaguardare e valorizzare secondo le proprie vocazioni.
- 3) Il Comune è costituito dalla popolazione insediata sul suo territorio.
- 4) Il Comune ha sede nel Palazzo municipale di via San Pancrazio e adotta come proprio emblema e come Gonfalone quelli storicamente utilizzati, così come riportati nella tavola allegata.

Art. 3

Principi programmatici

1) Il Comune, ispirandosi agli ideali di pace e di non violenza, di libertà, democrazia e solidarietà e pari dignità, promuove il pieno sviluppo della persona umana, sia come singolo sia come componente delle formazioni sociali.

2) Il Comune di Alezio esercita le proprie funzioni amministrative, proprie e delegate riguardanti la popolazione e il territorio di competenza:

- a) assicurando e promuovendo la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte politiche e amministrative della comunità;
- b) garantendo la più trasparente e diretta informazione sul proprio operato;
- c) adottando il metodo della programmazione, in raccordo con quella provinciale, regionale, statale e comunitaria.

Art. 4

Solidarietà

1) Il Comune di Alezio, al fine di consentire lo sviluppo di una società multi-etnica e multirazziale si impegna per:

- a) la libertà, la pace, gli incontri tra i popoli, anche in rapporto con le istituzioni europee ed internazionali;
- b) la tutela della dignità e del diritto all'accoglienza di ogni essere umano;
- c) la collaborazione, mediante scambi, gemellaggi e rapporti continuativi con le città di tutto il mondo.

Art. 5

Pari opportunità

1) Il Comune di Alezio si impegna ad attuare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nelle responsabilità di gestione dei servizi pubblici.

2) Il Comune per le pari opportunità nello svolgimento della vita sociale:

- a) favorisce un'adeguata organizzazione della vita urbana;
- b) armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini, in relazione alle necessità delle famiglie e del lavoro.

Art. 6

Cultura e valorizzazione del patrimonio

1) Il Comune riconosce nella cultura un valore ed una risorsa fondamentali per la vita e lo sviluppo della persona e della comunità.

2) Il Comune pertanto:

- a) si impegna a valorizzare il patrimonio archeologico, monumentale, artistico e ambientale di Alezio, affinché sia recuperato, conservato, promosso e ampiamente fruito dai cittadini;
- b) promuove le condizioni per la migliore produzione culturale e per la ricerca soprattutto archeologica, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, con l'Università, le Soprintendenze, gli Enti e le Istituzioni preposte;
- c) favorisce scambi a livello nazionale e internazionale.

Art. 7

Interventi sociali. Tutela della salute

Interventi a favore della famiglia

1) Il Comune di Alezio tutela il diritto alla salute. A tale scopo:

- a) partecipa all'attuazione dei programmi annuali e pluriennali della Sanità, nell'ambito delle sue competenze;
- b) collabora con la Medicina Sociale;
- c) agevola una diffusa educazione sanitaria;
- d) elimina le barriere architettoniche e sviluppa il servizio di assistenza a favore delle categorie più deboli e svantaggiate;
- e) si impegna per l'assistenza, l'integrazione e il sostegno degli anziani;
- f) garantisce la salubrità dei luoghi di lavoro;
- g) promuove l'educazione motoria per favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età, cointeressando associazioni e società sportive e assicurando un disciplinato accesso agli impianti comunali.

2) Il Comune attua una politica organica di interventi a favore della famiglia e delle sue funzioni:

- a) valorizza la maternità e la paternità;
 - b) assicura sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, tramite il settore delle Politiche sociali, in collaborazione con il volontariato adeguatamente preparato, i gruppi religiosi e laici, i servizi pubblici della Azienda USL, i docenti delle scuole del territorio di ogni ordine e grado;
 - c) promuove e organizza iniziative per la difesa dell'infanzia e la formazione dei minori, per la prevenzione del disagio minorile;
 - d) ottempera alla Convenzione delle Nazioni Unite per la tutela dei bambini e giovani nel quadro formativo ispirato alla libertà di educazione;
 - e) favorisce l'associazionismo familiare come soggetto politico interlocutorio per le politiche della famiglia.
- 3) Il Comune riconosce il diritto all'abitazione come diritto della società familiare.
- 4) Attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Art. 8

Ambiente

1) Il Comune tutela l'ambiente e il paesaggio, per il migliore sviluppo sociale ed economico.

2) Il Comune:

- a) interviene per sostenere progetti e opere di recupero ambientale e naturale;
- b) crea spazi fisici di libertà individuale e collettiva;
- c) si impegna a determinare misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque, del suolo, del sottosuolo e dei campi elettromagnetici.

3) Il Comune adotta progetti di efficienza e modernità nel campo urbanistico ed artistico difendendo e tutelando:

- a) le parti storiche nelle loro tipologie edilizie e di destinazione d'uso, mediante interventi di recupero, risanamento e restauro funzionale, contro il degrado fisico e sociale;
- b) le linee architettoniche e i materiali tipici del patrimonio storico del paese;
- c) la cornice naturale, le coltivazioni e le alberature tipiche che caratterizzano il paese, pur nella razionale utilizzazione agricola.

Art. 9

Economia e lavoro

1) Il Comune di Alezio:

- a) favorisce lo sviluppo e sostiene il sistema produttivo locale, migliorando la rete di servizi e le infrastrutture a supporto della piccola e media impresa, nei settori tradizionali e in quelli innovativi, predisponendo e attuando programmi per la promozione di attività terziarie avanzate, sostenendo il commercio e le attività di supporto al turismo in campagna e culturale;
- b) promuove gli esercizi e i mestieri tipici locali, anche con agevolazioni, incentivi e prescrizioni urbanistiche;
- c) opera per l'attuazione di programmi di sviluppo adeguati alle innovazioni tecnologiche e scientifiche;
- d) si coordina con gli enti pubblici locali e nazionali operanti sul territorio al fine di migliorare e modernizzare la rete di comunicazioni e servizi, per l'arricchimento del sistema informativo;
- e) favorisce l'associazionismo cooperativo e consortile come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo;
- f) promuove la formazione professionale e l'inserimento dei disabili e dei soggetti svantaggiati;
- g) contribuisce alla protezione dei consumatori e degli utenti dei servizi.

Art. 10

Limiti alle funzioni

l) Il Comune, oltre che nei settori organici indicati nei precedenti articoli, esercita le funzioni amministrative nelle altre materie che non risultino attribuite specificatamente ad altri soggetti da parte della legge statale e regionale, purché riguardino la cura e gli interessi generali della comunità amministrata.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 11

Titolari dei diritti di partecipazione

- 1) Le disposizioni di questo titoli si applicano, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
- a) ai cittadini residenti non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) ai cittadini non residenti ma che nel Comune esercitino la propria attività di lavoro, di studio o fruiscano stabilmente dei relativi servizi;
 - c) agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune.

Art. 12

Istituti di partecipazione

Sono istituti di partecipazione:

- 1) l'iniziativa popolare;
- 2) gli organismi di partecipazione e consultazione;
- 3) i referendum consultivo, propositivo ed abrogativo;
- 4) la partecipazione al procedimento amministrativo;
- 5) l'azione popolare;
- 6) il diritto di accesso e di informazione;
- 7) il difensore civico.

CAPO II

INIZIATIVA POPOLARE. ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

Art. 13

Iniziativa popolare

1) E' estesa ai sensi dell'art. 8 del TUEL a tutte le manifestazioni della società civile, in forma singola o associata, la partecipazione all'attività amministrativa locale. Per valorizzare la partecipazione popolare all'attività amministrativa locale sia in forma singola che di gruppi e associazioni sono ammesse istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per una migliore tutela degli interessi generali.

2) Tali istanze devono essere indirizzate al Sindaco che, sentita la Giunta comunale, deve esaminarle e rispondere entro 30 giorni dalla data di acquisizione del protocollo.

Nel caso di istanze collettive la risposta scritta del Sindaco sarà indirizzata al primo firmatario.

Art. 14

Organismi di partecipazione e consultazione

1) Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in un procedimento amministrativo e, più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa. A tal fine viene istituito un Albo comunale delle Associazioni operanti nel territorio comunale.

2) Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, concorrono in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.

3) Il Comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti di loro interesse.

CAPO III

REFERENDUM

Art. 15

Referendum consultivo, propositivo ed abrogativo

- 1) Su richiesta di un quinto di elettori è possibile lo svolgimento di referendum consultivi, propositivi ed abrogativi su norme regolamentari emanate dal Comune o su atti amministrativi a contenuto generale non comportanti spese.
- 2) Non è ammesso il referendum per norme in materia tributaria e tariffaria o in ordine a spese. Non è ammesso altresì su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle deliberazioni consiliari.
- 3) Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di tre anni.
- 4) Una commissione consiliare istituita all'inizio della legislatura e composta in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, si esprimerà al solo fine di accertare che quanto proposto non confligga con il residuale ordinamento locale o con altri atti generali del Comune, non sia contraria a norme di legge ed ai principi del TUEL e non comporti spese.
- 5) Le modalità di attuazione dei referendum sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco.
- 6) Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune da almeno sei mesi.
- 7) La proposta sottoposta a referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso che la proposta riguardi norme dello Statuto comunale è richiesta la partecipazione al voto del 60 per cento degli aventi diritto.
- 8) I referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali, comunali, provinciali, regionali né può svolgersi prima che siano decorsi 12 mesi dall'attuazione di altro precedente referendum.
- 9) Il Consiglio comunale è tenuto ad adeguarsi al risultato entro 60 giorni nel caso di referendum abrogativo e propositivo.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 16

Partecipazione al procedimento amministrativo Comunicazione

- 1) Il Comune, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, è tenuto a comunicare, con le modalità di seguito riportate, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire.
- 2) Ove non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma, la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, inoltre, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili qualora possa loro derivare pregiudizio dal provvedimento.
- 3) I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
- 4) Il Comune, secondo le norme previste dal regolamento, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c) l'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

5) Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

Art. 17

Limiti al diritto di partecipazione

1) Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2) Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

CAPO V

AZIONE POPOLARE

Art. 18

L'azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1) Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.

2) Il giudice ordina, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del TUEL, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

3) Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8.7.86 n. 349, possono proporre al giudice ordinario azioni risarcitorie conseguenti al danno ambientale.

L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico delle associazioni.

CAPO VI

DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE

Art. 19

Diritto di accesso e di informazione

1) Il Comune riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, politica ed amministrativa. A tal fine attua la diffusione con qualsiasi mezzo, anche attraverso appositi uffici e con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle associazioni operanti sul territorio, la conoscenza fra i cittadini della normativa in materia di diritto di accesso e di informazione e relativa alle forme di partecipazione alla vita amministrativa della comunità.

2) I documenti amministrativi del Comune come definiti dall'art. 22 comma 2 della legge 7.8.90 n. 241, sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento o per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti temporaneamente l'esibizione in quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese ai sensi dell'art. 24 legge n. 241/90.

Tale limitazione non si applica a chiunque debba prendere visione dei documenti amministrativi per

curare e difendere i propri interessi giuridicamente tutelabili, né Difensore civico o ai Revisori dei conti per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali e fermo restando l'obbligo di riservatezza salvo che non si tratti di informazioni e di dati per i quali sussistano disposizioni legislative che pongano un divieto assoluto di conoscibilità.

3) In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio comunale.

4) Salva la diretta applicazione della legge 241/90, il Comune adotta un regolamento che:

a) assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;

b) indica le categorie di documenti, formati dall'Amministrazione comunale o comunque rientranti nella sua disponibilità, di cui può essere vietata l'esibizione per le esigenze di cui all'art. 24, comma 2, legge 241/90, specificando i limiti entro i quali può essere esercitato il potere del Sindaco previsto dal comma 2 che precede;

c) disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso e il rilascio di copie di atti ai sensi dell'art. 25, comma 1, legge 241/90;

d) individua, con norme di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, i responsabili dei procedimenti;

e) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

5) Il Comune cura l'informazione dei cittadini anche con la pubblicazione di un apposito bollettino periodico contenente le ordinanze del Sindaco, le delibere principali, i regolamenti ed in particolare:

a) l'elenco degli appalti con le modalità di gara, le ditte invitate, le ditte partecipanti, la relativa modalità di aggiudicazione, lo stato dei lavori;

b) le forniture effettuate con l'indicazione dei fornitori e dei prezzi unitari per le modalità di gara, le ditte invitate, le ditte partecipanti, le modalità di aggiudicazione;

c) gli incarichi affidati con l'indicazione degli incaricati e del criterio di scelta nell'attribuzione dell'incarico, il lavoro svolto, i risultati ottenuti;

d) i bilanci preventivo e consuntivo;

e) le relazioni programmatiche dell'Amministrazione e le relazioni del Difensore civico;

f) ogni relazione di particolare interesse per l'andamento dei servizi socio-sanitari, sullo stato dell'ambiente e della pianificazione urbana e territoriale e per la valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche e di efficienza e di efficacia degli investimenti.

Il bollettino è distribuito ai Consiglieri comunali, al Difensore civico, alle associazioni di volontariato, agli organi di informazione, alle scuole ed alle biblioteche pubbliche ed ai cittadini tramite l'Ufficio Attività sociali.

6) Il Comune cura altresì l'informazione dei cittadini in merito alle richieste di referendum e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ogni seduta del Consiglio comunale.

CAPO VII

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 20

Il difensore Civico

1) Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione è istituito il Difensore civico con il compito di segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini.

2) Il Difensore civico, d'ufficio o a richiesta di chi ne abbia interesse, provvede a controllare il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici dell'Amministrazione.

Allo stesso devono essere tempestivamente esibiti tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento. Nel caso l'esibizione venga rifiutata o ritardata senza giustificato motivo, il Difensore civico deve segnalare l'inadempienza al Sindaco o al Segretario comunale per l'inizio del procedimento disciplinare a carico del responsabile.

3) La richiesta dell'interessato va indirizzata per iscritto all'Ufficio del Difensore civico.

4) Il Difensore civico deve rassegnare, al termine dell'attività richiesta, le sue conclusioni all'interessato.

5) Deve, quando riscontri vizi o irregolarità, invitare i responsabili del procedimento a riesaminare gli atti emanati, concordando un termine entro il quale il procedimento dev'essere definito. Di tale accordo dà notizia all'istante, al Sindaco e al Segretario comunale.

6) Il Difensore civico deve chiedere l'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti che abbiano commesso grave violazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso.

7) I Consiglieri comunali possono esercitare i poteri di richiesta di notizie e di esame degli atti previsti dal presente Statuto anche nei confronti del Difensore civico.

8) Il Difensore civico relaziona annualmente al Sindaco l'elenco delle iniziative assunte.

Le comunicazioni del Difensore civico iscritte all'ordine del giorno del Consiglio formano oggetto di discussione.

9) Il Difensore civico svolge funzioni di controllo nelle ipotesi previste dall'art. 127 del TUEL.

Art. 21

Requisiti di eleggibilità a Difensore civico

1) Il Difensore civico deve avere i seguenti requisiti al momento della candidatura:

a) essere cittadino iscritto nelle liste elettorali e residente nel Comune da almeno tre anni;

b) avere un'età non inferiore a 30 anni;

c) avere conseguito diploma di laurea;

d) avere i requisiti per la nomina consigliere comunale;

e) non avere carichi pendenti e non aver subito condanne penali;

f) aver dichiarato il proprio impegno morale a non partecipare alle campagne elettorali né a candidarsi per tutto il periodo del suo mandato e fino a quattro anni dopo la cessazione dell'incarico.

L'aver svolto esperienze significative come funzionario nell'ambito della Pubblica amministrazione costituisce titolo preferenziale.

Art. 22

Ineleggibilità alla carica di Difensore civico

1) Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico:

a) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i parlamentari e i segretari politici e/o amministrativi anche sezionali di partito nonché i componenti dei rispettivi Direttivi;

b) coloro che siano stati candidati nelle ultime elezioni amministrative, comunali, provinciali e regionali, o per il Parlamento nazionale o per quello europeo;

c) i dipendenti comunali e di aziende, istituzioni, società o enti comunque strumentali, dipendenti o soggetti a vigilanza del Comune in attività di servizio;

d) coloro che abbiano investito la carica di Sindaco e Assessore nel precedente quinquennio e chi abbia legami di coniugio, affinità o parentela entro il quarto grado del Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali, Segretario comunale e Responsabili dei servizi.

2) Il possesso dei requisiti richiesti e l'assenza di cause di ineleggibilità alla carica devono essere espressamente dichiarati dai candidati al momento della presentazione della candidatura.

Art. 23

Elezione e durata in carica del Difensore civico

- 1) Il Difensore civico dura in carica tre anni e comunque esercita le funzioni sino all'insediamento del successore da eleggersi almeno trenta giorni prima di tale scadenza.
- 2) Il Difensore civico è rieleggibile una sola volta.
- 3) Cessa dalla carica:
 - a) alla scadenza del mandato;
 - b) per decadenza a causa di ineleggibilità o incompatibilità, originaria o sopravvenuta, dichiarata dal Consiglio comunale e previa contestazione con la procedura di cui all'art. 69 del TUEL;
 - c) per dimissioni che si ritengono irrevocabili dalla data della presentazione;
 - d) per revoca della nomina deliberata dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati compreso il Sindaco, a causa di gravi violazioni della legge, dello Statuto, dei regolamenti comunali.
- 4) Al Difensore civico compete un'indennità pari a quella assessorile.
- 5) Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale. La votazione si svolge a scrutinio segreto. E' eletto Difensore civico il candidato che riporti la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio compreso il Sindaco.
- 6) Ove non eletto entro 15 giorni si procede ad altra votazione e viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza relativa. Ove anche in tale seduta non risulti eletto alcun candidato, il procedimento riprende con la formulazione di nuove candidature.
- 7) Il Difensore civico deve depositare presso la Segreteria del Comune entro il 31 luglio di ogni anno copia della dichiarazione dei redditi del proprio nucleo familiare.
- 8) Il Difensore civico ha sede presso la sede comunale o altro immobile di proprietà comunale. I mezzi e la eventuale dotazione organica per il funzionamento dell'Ufficio sono stabilite dal Consiglio con specifico regolamento.

Art. 24

Convenzione con altre Istituzioni (Comuni, Provincia)

- 1) Il Comune può convenzionarsi con la Provincia in ordine alla estensione delle funzioni del Difensore civico provinciale all'attività di competenza comunale. In tal caso l'Amministrazione comunale si adeguerà totalmente alla convenzione regolante l'espletamento delle funzioni.
- 2) Inoltre il Comune potrà convenzionarsi con altri Comuni sulla scorta di idonee convenzioni.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI

Art. 25

Organi di governo

1) Sono organi del Comune:

- a) il Consiglio del Comune;
- b) la Giunta;
- c) il Sindaco.

2) Per il funzionamento di tali organi e per l'esecuzione delle funzioni proprie o delegate il bilancio del Comune prevede appositi stanziamenti con criteri indicati nel Regolamento.

3) L'elezione, la durata in carica, le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità degli organi sono stabiliti dalla legge.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 26

Il Consiglio Comunale

1) Il Consiglio comunale rappresenta la comunità locale, è organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo del Comune.

Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo il Consiglio si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2) E' competente all'adozione degli atti fondamentali indicati dall'art. 42 del TUEL.

Il Consiglio comunale è presieduto dal Consigliere eletto Presidente che ne regola i lavori sulla scorta dell'Ordine de giorno.

3) E' eletto dal Consiglio nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4) Può essere revocato dall'incarico ad iniziativa di almeno un quinto dei componenti del Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti medesimi.

Fino all'elezione del Presidente il Consiglio è presieduto dal Sindaco.

5) Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate da Consigliere anziano.

6) Non possono essere nominati alla carica di Presidente del Consiglio i candidati alla carica di Sindaco.

7) La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco in carica entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

8) Il regolamento, adottato con la maggioranza dei componenti il Consiglio, disciplina le modalità di convocazione, l'organizzazione interna, il funzionamento e le modalità di votazione del Consiglio.

Art. 27

Adempimenti della prima Seduta consiliare

1) Nella prima seduta consiliare, convocata dal Sindaco presieduta dallo stesso sino alla nomina del Presidente de Consiglio, si procederà:

- a) ad esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del T.U.E.L
- b) al giuramento del Sindaco

c) alla comunicazione, da parte d Sindaco, della nomina dei componenti della giunta tra cui il vicesindaco

d) alla nomina del Presidente del Consiglio

e) alla elezione tra i propri componenti della Commissione elettorale comunale ai sensi degli artt. 12 e seguenti del DPR 20.3.67 n. 223.

Art. 28

Linee programmatiche, presentazione e verifica

1) Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato entro quattro mesi della elezione.

Detto termine in, sede di prima applicazione dello Statuto, è fissato alla prima seduta consiliare successiva alla sua entrata in vigore.

Art. 29

Commissione d'ispezione ed indagine

1) Il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2) Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.

3) La commissione opera nell'ambito del mandato affidatole; utilizza le strutture ed il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

4) La commissione ha il potere di acquisire informazioni da amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.

5) Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina l'elezione del Presidente ed il funzionamento della commissione.

Art. 30

Forma di partecipazione delle minoranze

1) Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze che lo esprimono con voto loro riservato.

2) Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.

3) La presidenza di eventuali commissioni consiliari di controllo e/o garanzia spetta alle minoranze.

Art. 31

Funzionamento del Consiglio

1) Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta dei voti il regolamento che disciplina il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari istruttorie eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione devono pervenire al consigliere al domicilio dichiarato con un anticipo di almeno quattro giorni feriali prima della data di svolgimento del Consiglio, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che ne documenti l'invio; in caso di urgenza la consegna dovrà aver luogo almeno 24 ore

prima di quella fissata dalla riunione;

b) la riunione è valida quando interviene la metà dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, salvo i casi in cui sia richiesto un quorum speciale;

c) nella seconda convocazione, che dovrà avere luogo in altro giorno, per la validità dell'adunanza è sufficiente l'intervento di almeno quattro consiglieri.

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi in cui sia richiesta per legge un maggioranza qualificata. Tra i votanti non si computano consiglieri che hanno dichiarato di astenersi.

2) Il regolamento disciplina, per quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni anche in seduta di seconda convocazione.

3) Le votazioni hanno luogo con voto palese salvo i casi nei quali la legge o il regolamento stabiliscano la votazione segreta.

Art. 32

I Consiglieri comunali

1) I Consiglieri comunali hanno il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza consiliare.

2) Possono formulare interrogazioni e mozioni.

3) Hanno il diritto di ottenere, facendone richiesta nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, dagli Uffici del Comune informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato senza che possa essere opposto loro il segreto d'ufficio.

4) Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.

5) I Consiglieri comunali hanno il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio comunale con le modalità dettate dall'art. 39 comma 2 del TUEL.

6) Alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri il Sindaco, o assessore da lui delegato, risponde entro 30 giorni dalla data di arrivo dell'istanza o interrogazione come risulta dal Protocollo. Le modalità di presentazione delle istanze ed interrogazioni e le relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

7) Ai Consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli ed alle Commissioni nella misura fissata dalla legge.

I consiglieri comunali possono chiedere che il gettone di presenza venga trasformato nella indennità di funzione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

8) Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio comunale o a cinque sedute nell'arco dell'anno senza giustificazione dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro dieci giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio.

Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

9) In caso di decadenza di un Consigliere dalla carica, per cause diverse dalle dimissioni, il Consiglio procede alla surroga nella prima seduta utile successiva.

10) La presentazione delle dimissioni dalla carica di consigliere è disciplinata nelle sue modalità ed effetti dall'art. 38 comma 8 del TUEL.

Art. 33

I Gruppi consiliari

- 1) All'atto dell'insediamento del Consiglio comunale s costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste nelle quali i singoli consiglieri sono risultati eletti.
 - 2) Il Consigliere che intenda appartenere a un gruppo, diverso da quello espresso dalla lista in cui è risultato eletto, o che intenda costituire con altri consiglieri un gruppo autonomo o che non intenda appartenere ad alcun gruppo, deve darne espressa comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, nonché al Segretario comunale.
 - 3) Il Comune nell'ambito delle proprie possibilità assicura ai gruppi consiliari le risorse finanziarie ed i servizi necessari all'espletamento delle funzioni.
- A tal fine il regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di gestione delle risorse attribuite ai gruppi consiliari.

Art. 34

La Conferenza dei capigruppo

- 1) Costituiti i gruppi consiliari, ciascuno di essi elegge nel propri seno un capogruppo dandone immediata comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio nonché al Segretario comunale. In mancanza di comunicazione, la rappresentanza de gruppo s'intende provvisoriamente attribuita al candidato Sindaco della lista cui fa riferimento il gruppo.
- 2) Nel corso della prima riunione del Consiglio comunale, sulla base delle comunicazioni pervenute, viene costituita la conferenza dei capigruppo.
- 3) La Conferenza è presieduta e convocata dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.
- 4) La Conferenza dei capigruppo svolge funzioni propositiva e consultiva sui principali atti aventi carattere generale di rilevanza istituzionale.
- 5) La conferenza dei capigruppo adotta le proprie decisioni secondo le modalità e con le maggioranze indicate nel regolamento del Consiglio comunale. A parità di voti, prevale l'orientamento espresso dal Presidente.
- 6) Alla riunione della Conferenza dei capigruppo partecipa di diritto il Sindaco, o suo sostituto con funzioni vicarie, con funzione propositiva e senza diritto di voto.

Art. 35

Il Consigliere anziano

- 1) E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
 - 2) Qualora il consigliere anziano sia assente o rinunci a presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.
- Tale criterio è osservato anche in caso di assenza o di rinuncia del consigliere che segue nella graduatoria.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 36

La Giunta comunale

1) La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a sei.

Il Sindaco fissa, nella prima seduta consiliare, il numero di assessori di cui intende avvalersi nei limiti sopra stabiliti.

E' facoltà del Sindaco nominare, nel corso del mandato e nei limiti sopra stabiliti, assessori a tempo determinato per il conseguimento di obiettivi specifici.

2) La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

3) La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 del TUEL, nelle funzioni degli Organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco.

4) E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

5) La giunta delibera il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle azioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

6) La Giunta, inoltre, compie gli atti di concreta attuazione degli atti fondamentali che siano stati espressamente indicati dal Consiglio comunale.

7) Gli Assessori comunali sono nominati dal Sindaco tra coloro i quali siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere così come indicato al capo II del titolo III del TUEL.

Della prima nomina degli Assessori e di ogni variazione nominativa viene data comunicazione al Consiglio, rispettivamente, nella prima seduta successiva consiliare alla elezione o nella prima seduta consiliare successiva alla detta variazione.

8) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso.

9) Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa e ne cura la verbalizzazione anche con l'eventuale ausilio di un dipendente comunale.

Alle sedute della Giunta possono intervenire per fornire chiarimenti e precisazioni i responsabili dei servizi, su richiesta della stessa Giunta.

10) Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, discendenti, i parenti ed affini, fino al terzo grado, del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 37

Il Sindaco

1) Il Sindaco rappresenta il Comune e ne è l'organo responsabile.

2) Il Sindaco:

a) esercita le funzioni, salvo quanto previsto dall'art. 107 del TUEL, attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti sovrintendendo all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o

delegate al Comune;

b) nomina e revoca i componenti della Giunta, tra cui il vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

c) convoca e presiede la Giunta comunale determinandone l'Ordine del giorno;

d) promuove e coordina l'attività degli Assessori;

e) indice i referendum comunali e ne proclama i risultati;

f) sovrintende al regolare funzionamento degli uffici e dei servizi ed alla esecuzione degli atti;

g) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di curare il buon andamento dell'Amministrazione comunale;

h) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi da Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici;

i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del TUEL nonché dallo Statuto e dal regolamento;

l) emette ordinanze contingibili ed urgenti quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

3) Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio comunale sulle iniziative attuabili mediante convenzionamento con enti pubblici e privati, in particolare sugli accordi di programma proposti al Comune o che il Sindaco stesso intenda proporre ai soggetti legittimati, curando l'esplicitazione e la trasparenza di ogni aspetto dell'accordo, con particolare riferimento alle conseguenze patrimoniali.

4) Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale sono quelli di cui all'art. 54 del TUEL.

Art. 38

I sostituti del Sindaco

1) Il Vicesindaco esercita tutte le funzioni del Sindaco in caso d assenza o impedimento di esso.

Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del TUEL.

2) In caso di assenza o di impedimento del Sindaco nonché del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco vengono esercitate dall'assessore più anziano di nomina e, in caso di contemporaneità della nomina, dall'assessore più anziano di età disponibile.

CAPO V

INCARICHI E CONSULENZE,

PARI OPPORTUNITA'.

TRASPARENZA

Art. 39

Divieto di incarichi e consulenze

Al Sindaco, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 40
Pari opportunità

Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni deve essere garantita complessivamente la presenza di ambo i sessi, oltre che nella Giunta e negli organi collegiali

Art. 41
Incarichi

1) Ai consiglieri comunali, su proposta del Sindaco, possono essere affidate dal Consiglio comunale specifici incarichi relativi a settori determinati e privi di rilevanza esterna.

Art. 42
Trasparenza

Il Sindaco, i Consiglieri comunali e gli Assessori devono depositare presso la Segreteria del Comune, entro il 31 luglio di ogni anno, copia della dichiarazione dei redditi del proprio nucleo familiare debitamente sottoscritta.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI

CAPO I
PRINCIPI E CRITERI ORGANIZZATIVI

Art. 43
Principi e criteri organizzativi

1) Le disposizioni del D.Lgs 29/93 e sue modifiche e integrazioni, le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, le norme del TUEL si applicano all'Ordinamento degli Uffici e del personale, ivi compresi i dirigenti/responsabili degli Uffici e dei Servizi ed il Segretario comunale.

2) L'organizzazione degli Uffici e servizi risponde al principio per cui spetta ai dirigenti/responsabili dei servizi la direzione degli uffici o Servizi secondo i criteri dettati dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali, mentre spettano agli Organi di governo i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti/responsabili di Uffici o Servizi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Ai dirigenti/responsabili di Uffici o Servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi Organi, in particolare quelli indicati all'art. 107 TUEL, nel rispetto e secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.

Le suddette attribuzioni possono essere derogate soltanto espressamente ad opera di specifiche

disposizioni legislative.

L'Ordinamento generale degli Uffici e Servizi, da adottarsi dalla Giunta comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio (art. 48 comma 3 TUEL), è redatto in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

La potestà regolamentare si esercita nelle materie indicate dall'art. 89 TUEL, tenendo conto di quanto demandato alla Contrattazione collettiva nazionale.

Art. 44

Dotazione organica. Ordinamento del Personale

1) L'Ordinamento del Personale risponde ai seguenti criteri:

- esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza proprie di ogni attività pubblica;
- organizzazione della struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con l'ausilio dell'informatica;
- avvicendamento programmato del personale nell'ambito delle professionalità;
- istituzione del controllo di gestione e del Nucleo di valutazione;
- responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro;
- valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello avvalendosi per i dirigenti/responsabili apicali del Nucleo di valutazione; la valutazione del Segretario e del Direttore generale è fatta dal Sindaco, sentita la Giunta;
- incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi.

2) Le capacità di bilancio, le esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti all'Ente costituiscono i soli limiti che la dotazione organica, la gestione ed organizzazione del personale incontrano.

Art. 45

Conferimento di funzioni dirigenziali/nomina responsabili Uffici e Servizi

1) Con provvedimento motivato del Sindaco possono essere attribuite ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, indipendentemente dalla loro categoria professionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione, le funzioni individuate dall'art. 107 comma 2 e 3 del TUEL.

Art 46

Responsabili apicali. Incarichi a contratto.

1) La copertura dei posti di responsabile di Servizio o Ufficio, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2) Il contratto non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

3) Con convenzione a termine, per il perseguimento di obiettivi determinati, il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 47

Segretario comunale

- 1) Il Segretario comunale, dipendente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, è nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente.
- 2) La nomina, la cessazione dell'incarico, l'esercizio delle funzioni, la revoca, lo stato giuridico ed il rapporto di lavoro sono disciplinate dalla legge e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
- 3) Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
- 4) Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti/responsabili dei servizi e ne coordina l'attività salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore generale. Il Segretario inoltre:
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - esprime parere nei casi previsti dall'art. 49 comma 2 del TUEL, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei Servizi;
 - può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto e dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco;
 - esercita le funzioni di Direttore generale qualora le relative funzioni gli siano conferite dal Sindaco;
 - partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle Commissioni consiliari con funzioni referenti o consultive;
 - coordina l'orario di lavoro dei dipendenti in funzione dell'orario di servizio;
 - propone provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza della funzionalità dei vari servizi;
 - acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al Sindaco e/o alla Giunta e delle dimissioni del Sindaco e degli Assessori;
 - studia i problemi di organizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro, con formalizzazione di progetti o adozione di proposte volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi-benefici.

Art. 48

Direttore generale

- 1) E' consentito, previa stipulazione di convenzione con altro/altri Comuni le cui popolazioni assommate a quelle del Comune di Alezio raggiungano 15 mila abitanti, procedere alla nomina de Direttore generale.
- 2) Quando non risulti stipulata la convenzione di cui al comma 1, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

Art. 49

Contenzioso

- 1) L'autorizzazione ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria è di competenza del Sindaco, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello.
- 2) La nomina del difensore compete alla Giunta.

Art. 50

Rappresentanza dell'Ente

1) Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente.

2) L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base ad una delega rilasciata dal Sindaco al dirigente individuato.

La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.

Art. 51

I controlli interni

1) L'Ente sviluppa con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

2) La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

3) L'organizzazione del sistema di controllo interno dell'Amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

4) Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

5) Il Comune può, per l'effettuazione dei controlli interni, istituire con più Enti locali uffici unici mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 52

Servizi ed interventi pubblici

1) Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2) Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del D.Lgs 30.7.9 n. 286 relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e Carta dei servizi.

3) I servizi pubblici possono essere gestiti nelle forme previste dall'art. 113 del TUEL nelle seguenti forme:

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'Istituzione o un'azienda;

- in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura e

all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici e privati;
- a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del TUEL.

Art. 53

Aziende speciali, istituzioni, trasformazione di aziende speciali in spa

- 1) La costituzione di azienda speciale o di istituzione è disciplinata dalle norme di cui all'art. 114 del TUEL.
- 2) La trasformazione delle aziende speciali in società per azioni è disciplinata dall'art. 115 del TUEL.

Art. 54

Società di trasformazione urbana

- 1) Il Comune può promuovere la costituzione di società per azioni, anche con la partecipazione della Provincia e della Regione, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto delle condizioni e procedure stabilite dall'art. 120 del TUEL.

Art. 55

Qualità dei servizi. Contratti di sponsorizzazione

- 1) Per favorire una migliore qualità dei servizi prestati è possibile stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni, con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi (art. 43 legge 27.12.97 n. 449).

TITOLO V

FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 56

Autonomia finanziaria

- 1) Nell'ambito dei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
- 2) Ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tali azioni ai precetti costituzionali ed ai principi della legislazione tributaria.
- 3) Il Comune disciplina con regolamento le proprie entrate nel rispetto dei limiti di cui all'art. 149 comma 3 TUEL rispettando le esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e la totale osservanza delle "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente" (legge 27.1.2000 n. 212).

Art. 57

Amministrazione dei beni comunali

- 1) I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
- 2) Il Comune adotta un regolamento per la gestione e utilizzazione dei beni comunali.
- 3) I terreni soggetti ad usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 58

Bilancio e programmazione. Servizio finanziario

- 1) Fatta salva la riserva di legge statale per la disciplina dell'ordinamento finanziario e contabile, il Comune con il regolamento di contabilità applica i principi contabili stabiliti dal TUEL, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della comunità.
- 2) L'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria è disciplinato con il regolamento degli uffici e dei servizi.
- 3) Ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale è assicurata mediante la possibilità di esaminarli presso il servizio Ragioneria fino al 31 marzo dell'esercizio specifico, con facoltà di avvalersi, nella loro consultazione, dell'ausilio illustrativo del personale comunale dello stesso servizio.

La messa a disposizione del bilancio viene comunicato alla cittadinanza con la pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio e mediante affissione di pubblici avvisi nel territorio comunale.

Art. 59

Rendiconto

- 1) Nel rispetto dei termini di deposito degli atti stabiliti nel regolamento di contabilità, comunque non inferiori a 20 giorni, la Giunta propone al Consiglio comunale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.
- 2) I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto de bilancio ed il conto del patrimonio.
- 3) Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed a costi sostenuti.
- 4) Al Conto consuntivo è allegata altresì la relazione dei Revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
- 5) E' allegato inoltre l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
- 6) Il rendiconto è approvato dall'organo Consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 60

Revisione economico-finanziaria.

Costituzione durata e funzionamento

- 1) Il Consiglio comunale, con voto limitato a due componenti, elegge con votazione segreta il Collegio dei revisori composto da tre membri scelti, secondo quanto prescritto dall'art. 234 del TUEL, norma di principio inderogabile, tra:
 - uno tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del Collegio;
 - uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2) Entro venti giorni dalla esecutività delle deliberazioni di nomina, i nominativi dei revisori sono comunicati al tesoriere comunale.

3) La durata in carica dei revisori, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità sono stabilite dagli artt. 235 primo comma e 236 del TUEL.

4) Le cause di cessazione dall'incarico, le cause di revocabilità e le modalità di funzionamento del Collegio sono disciplinate dagli artt. 235 comma 2 e 3, 237 e 238 del TUEL sino a diversa disciplina che potrà essere dettata, ad integrazione o a modifica, dal regolamento di contabilità.

5) Per lo svolgimento dei propri compiti è assicurata all'organo di revisione la disponibilità e l'utilizzo di locali e di tutte le strumentazioni (computer, calcolatrici, ecc.) in dotazione agli uffici comunali.

6) E' demandata al regolamento di contabilità la disciplina regolante in particolare:

- rapporti del Collegio dei revisori con il Sindaco, gli Amministratori, il Segretario ed i responsabili degli Uffici e Servizi;

- la revoca del revisore per inadempienza;

- le forme ed i modi nei quali si esprime la funzione collaborativa del Collegio nei confronti del Consiglio comunale;

- le modalità di referto del Collegio dei revisori dei conti nel caso riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente;

- l'obbligo, per almeno un membro del Collegio dei revisori, di assistere alle riunioni della Giunta se richiesto, e la facoltà del Collegio di assistere a quelle del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico. La presenza di un revisore è sempre obbligatoria quando il Consiglio comunale discute il bilancio, la salvaguardia degli equilibri, l'assestamento dello stesso, il rendiconto.

Art. 61

Tesoreria comunale

1) Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini d'incasso;
- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.

2) I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI

MODIFICHE TERRITORIALI.

COOPERAZIONE

CAPO I

Art. 62

Modifiche territoriali

Il Comune, nelle forme previste dalla legge regionale a norma degli artt. 117 e 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale nonché la fusione con altri Comuni contigui.

CAPO II

Art. 63

Forme associative

1) Il Comune, per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su base comunale ovvero per la realizzazione di un'opera pubblica o per interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare, nei modi e nelle forme previste dal TUEL, capo V, i seguenti strumenti:

- a) la convenzione, con le forme e modalità di cui all'art. 30 del TUEL;
- b) i consorzi, con le forme e le modalità di cui all'art. 31 del TUEL;
- c) l'unione con altro o più Comuni, con le forme e le modalità di cui all'art. 32 del TUEL;
- d) accordi di programma come individuati e disciplinati ex art. 34 D.Lgs. 267/2000.

Art. 64

Esercizio associato di funzioni trasferite

Il Comune esercita funzioni trasferite in forma associata nell'ambito della previsione regionale, così come disciplinato dall'art. 33 del TUEL.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

Art. 65

Attività normativa regolamentare.

1) Il Comune adotta, nel rispetto dei principi fissati nell'ordinamento statale, regionale e del presente Statuto, i Regolamenti di propria competenza ed in particolare per:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento delle Istituzioni e degli Organismi di partecipazione;
- b) il funzionamento degli Organi e degli Uffici e per l'esercizio delle funzioni;
- c) l'applicazione dei principi contabili (Regolamento di contabilità);
- d) la disciplina dell'attività contrattuale per forniture, lavori e servizi;
- e) la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, attribuzioni di vantaggi economici.

2) I regolamenti, ferma la pubblicazione della relativa delibera di adozione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, successiva alla esecutività della delibera di adozione. Il Consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, può consentire che i regolamenti di propria competenza dichiarati urgenti entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera divenuta esecutiva.

3) I regolamenti sono comunque oggetto di idonea pubblicità.

CAPO II

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 66

Revisione ed abrogazione dello Statuto

- 1) Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l'approvazione.
- 2) La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di modifica. L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.
- 3) Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale.
- 4) Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti nel presente Statuto continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti non confliggenti con le norme del TUEL e del presente Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
 - 2) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
 - 3) Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
 - 4) Lo Statuto è inviato gratuitamente a tutti i nuclei familiari residenti nel Comune ed è oggetto di idonea pubblicità.
-